

Soggetti vulnerabili e diritti fondamentali: l'esigenza di un portale della giurisprudenza CEDU

di VINCENZO LORUBBIO¹

SOMMARIO: 1. CEDUinCAMMINO: un portale della giurisprudenza e dei pareri della Corte di Strasburgo in materia di persone, relazioni familiari e minori. – 2. L'apporto specifico di CEDUinCAMMINO. – 3. Perché la giurisprudenza CEDU? – 4. Perché i soggetti vulnerabili? – 5. Cosa si intende per "vulnerabilità"?

1. CEDUinCAMMINO: un portale della giurisprudenza e dei pareri della Corte di Strasburgo in materia di persone, relazioni familiari e minori.

Dal mese di febbraio 2020 sarà disponibile *online* un nuovo database digitale relativo alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, denominato "*CEDUinCAMMINO - Giurisprudenza della Corte EDU su persone, relazioni familiari e soggetti vulnerabili*".

Il progetto, finanziato dalla Cassa Forense con bando C.F. n. 13/2017 destinato all'assegnazione di "contributi per progetti per sviluppo economico dell'Avvocatura", è stato realizzato dall'associazione "CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni", tramite il lavoro di una qualificata *équipe* composta da otto professionisti² del settore legale (tra cui avvocati, ricercatori universitari e membri di ONG umanitarie internazionali), scientificamente coordinati dall'Avv. Maria Giovanna Ruvo (Presidente di CAMMINO, ideatrice e *team leader* del progetto).

Tale iniziativa si pone nel solco di un instancabile impegno ultraventennale che CAMMINO ha svolto in difesa dei soggetti vulnerabili e che ha visto l'Associazione, sin dal suo primo statuto, porsi come obiettivo prioritario, oltre alla tutela dei minorenni, anche quella delle altre vulnerabilità: d'altronde, l'essenza della *weltanschauung* di CAMMINO è ben esemplificata anche nel nuovo logo associativo del 2017, nel quale i tratti di un bambino, di una donna e di un anziano si intersecano senza soluzione di continuità, per rimarcare la strutturale e necessaria inter-relazione di cui tale tipologia di tutela giuridica necessita per poter ricevere completa attuazione.

Pertanto, fedele alla propria *mission*, CAMMINO, mette a disposizione dell'intera comunità forense, anche questo innovativo strumento, appena emerso dalla fase embrionale e sicuramente perfettibile, ma che segna un'altra importante tappa nell'avvincente percorso della tutela dei soggetti vulnerabili.

2. L'apporto specifico di CEDUinCAMMINO.

¹ Avvocato, ricercatore TD (a) Università del Salento, componente del Consiglio direttivo nazionale di "Cammino - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni" e Vicepresidente della sede di Lecce.

² Avv. Rita Ceccarelli, Avv. Eleonora Finazzi Agrò, Avv. Federica Mazzeo, Avv. Guido Piazzoni, Avv. Giulia Barbara Provinciali, Dott.ssa Cristina Rodriguez, Avv. Laura Secchi.

Come noto, il sito ufficiale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dispone già dell'efficiente e consolidato motore di ricerca HUDOC tramite il quale è possibile accedere a tutte le sentenze e decisioni in lingua inglese e/o francese (oltre alla traduzione di alcune sentenze in altre lingue) nonché a comunicati stampa, *summaries* e altro genere di informazioni sul lavoro della Corte.

In Italia, inoltre, all'interno del sito del Ministero della Giustizia, sono presenti tutte le traduzioni delle pronunce della Corte di Strasburgo che coinvolgono direttamente lo Stato italiano, nonché diverse e apprezzabili banche dati e osservatori (sia di carattere scientifico che meramente divulgativo) ad opera di enti, associazioni, riviste o singoli studiosi, che hanno l'obiettivo di monitorare, analizzare e commentare le novità giurisprudenziali emergenti nell'ambito convenzionale europeo dei diritti umani.

CEDUinCAMMINO, invece, si presenta come un database che raccoglie giurisprudenza e pareri della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 2010 al 2020 con specifico riferimento alla tutela delle persone vulnerabili, corredati da "massime" e descrizione delle singole fattispecie in lingua italiana, con evidenti utilità di carattere pratico ed operativo, per gli operatori di tutti i diversi ambiti del settore non solo legale (avvocati, magistrati, notai ma anche docenti, ricercatori, studenti universitari, operatori sociali, ecc.). Lo scopo primario del portale è quello di rendere più facilmente accessibile e conoscibile la vasta produzione giurisprudenziale della Corte EDU tramite una duplice e alternativa modalità di ricerca e di consultazione: la ricerca, infatti, potrà essere effettuata o per mezzo dell'"albero tematico" o per "parole chiave", nonché ovviamente, per data, Paese e ricorrenti.

3. Perché la giurisprudenza CEDU?

Sin dalle storiche sentenze gemelle della Corte costituzionale (nn. 348 e 349/2007), la Consulta ha chiarito che all'interno del sistema delle fonti del diritto italiano le norme della CEDU (così come esse "vivono" tramite la giurisprudenza della Corte di Strasburgo) rivestono rango sovra-legislativo, pur non elevandosi al pari delle norme costituzionali e restando geneticamente estraneo al diritto UE: infatti, quello derivante dalla Convenzione europea dei diritti umani, rientra nell'alveo di quel diritto internazionale pattizio a cui l'Italia ha l'obbligo di conformarsi, ai sensi dell'articolo 117, co. 1°, Cost.

Come chiarito in quella occasione dalla Corte, infatti, se è vero che «il giudice comune non ha ... il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU» lo stesso ha l'obbligo di sollevare, in caso di asserita incompatibilità tra le due, «una questione di legittimità costituzionale per eventuale violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost.» innanzi alla Consulta.

A distanza di tredici anni da quelle storiche pronunce, il "peso specifico" delle sentenze della Corte EDU è notevolmente aumentato ed i riferimenti alle stesse sono proliferati all'interno delle pronunce interne soprattutto della Corte costituzionale e della Suprema Corte.

Anche per gli avvocati e per gli altri operatori del settore, la conoscenza delle decisioni dei giudici di Strasburgo, lungi dal poter essere ancora considerate come un orpello per specialisti, costituisce un

presupposto indispensabile nella formazione continua “normale” di ogni professionista (oltre a risultare una strategica *winning card* in sede processuale).

4. Perché i soggetti vulnerabili?

Ci si chiederà come mai un portale relativo ai soggetti vulnerabili. In effetti, la condizione di “vulnerabilità” risulta formalmente estranea all’apparato normativo della Convenzione europea dei diritti umani. Infatti, le norme CEDU, che proibiscono la tortura (art. 3), la schiavitù (art. 4) la detenzione illegale (art. 5) e vietano le discriminazioni relative a «sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, ricchezza, nascita od ogni altra condizione» (art. 14 rubricato «Divieto di discriminazione»), non contemplano specifiche categorie di soggetti vulnerabili [a differenza della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che al capo III fa espressamente riferimento specifico ai diritti di bambini (art. 22), anziani (art. 23), disabili (art. 24)].

A fronte della mancanza di tale puntualità normativa, nel corso degli anni, i giudici della Corte EDU hanno, tuttavia, elaborato una copiosa e circostanziata giurisprudenza che ha permesso, proprio grazie alla “clausola aperta” contenuta nell’art. 14, spesso in combinato disposto con altri articoli [*in primis* l’art. 8 che tutela il diritto alla vita privata e familiare, ma anche l’art. 2 («Diritto alla vita»), l’art. 3 («Divieto di trattamenti inumani e degradanti»), l’art. 4 («Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato»), l’art. 5 («Diritto alla libertà e alla sicurezza») e l’art. 6 («Diritto a un equo processo»)] di approntare adeguata e sempre crescente tutela ad una serie di soggetti o gruppi che comunemente definiamo “vulnerabili”.

Infatti, la Corte “parla” di *vulnerability* (come condizione) all’interno di circa 500 casi (64 decisi in Grande Camera) dei quali oltre 200 relativi a violazioni dell’art. 3 e oltre 100 a violazioni dell’art. 6; inoltre, in 137 casi i giudici di Strasburgo parlano anche di «*particular vulnerability*». I casi poi diventano circa 1400 con riferimento all’aggettivo «*vulnerable*» che la Corte utilizza nelle seguenti forme: *vulnerable* (senza sostantivo); *vulnerable position*; *vulnerable persons* (o *person*); *vulnerable situation*; *vulnerable group* (o *groups*); *vulnerable individuals*; *vulnerable members*; *vulnerable people*; *vulnerable state*; *vulnerable population*; *vulnerable prisoners*; *vulnerable victims*; *vulnerable child* (o *children*); *vulnerable women* (o *woman*); *vulnerable patients*; *vulnerable families* (o *family*); *vulnerable social groups*; *vulnerable condition*; *vulnerable prisoner*; *vulnerable old people*; *vulnerable girl*; *vulnerable communities* (o *community*); *vulnerable mother* (o *mothers*); *vulnerable employees*; *vulnerable youth*.

Separandoci dal dato prettamente formale, si comprende che i giudici della Corte di Strasburgo definiscono a vario titolo “vulnerabili” i seguenti soggetti: bambini, adolescenti, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, disabili, anziani, malati, carcerati, donne, madri, rom, nonché le “posizioni”, gli “stati”, le “condizioni” e le “situazioni” e in cui tali soggetti vivono.

Inoltre, circa l’80% delle sentenze che contengono riferimenti a vulnerabilità (o a soggetti vulnerabili) sono state pronunciate negli ultimi dieci anni, a dimostrazione del fatto che tale

condizione, da tempo oggetto di notevoli studi in ambito sociologico, pedagogico, psicologico, nonché nel campo delle scienze naturali, inizia a costituire ambito di riflessione anche sul piano giuridico: come noto, infatti, il diritto “segue” la realtà e tenta di regolarla e non il contrario.

5. Cosa si intende per “vulnerabilità”?

Il termine vulnerabile [dal latino *vulnerabilis*] indica una persona che può essere facilmente ferita, attaccata, lesa o danneggiata, pertanto la condizione di vulnerabilità implica la circostanza di poter essere potenzialmente esposto ad un rischio.

È stato osservato che la vulnerabilità dal punto di vista del soggetto si riferisce alla combinazione congiunta di tre caratteristiche, ovvero che: 1) una persona sia esposta al rischio di subire un danno; 2) manchino in quel soggetto resilienza e risorse per evitare il verificarsi del danno; 3) manchino, infine, le risorse per rispondere al danno qualora questo venga a concretizzarsi (cfr. J. HERRING, *Vulnerability, Childhood and the Law*, (cap. II, *What is Vulnerability*), Springer, Oxford, 2018, pp. 9-10)

Ben si comprende allora come, ai fini della elaborazione del concetto di vulnerabilità dal punto di vista giuridico, assuma rilevanza la particolare condizione nella quale la persona umana si trova in via permanente o contingente e che, per tale motivo, essa necessita di particolare protezione.

La vulnerabilità può essere dovuta ad una condizione naturale (la minore età, la vecchiaia, la disabilità, la gravidanza) oppure ad una situazione contingente (la povertà, la malattia, la prigionia, la migrazione, la sofferenza fisica, psicologica e ambientale).

In maniera assolutamente approssimativa e senza pretesa di esaustività, possiamo pertanto considerare a vario titolo vulnerabili, i seguenti soggetti: bambini e adolescenti; anziani; diversamente abili (es. H, BES, DSA, Gifted); gestanti; malati; detenuti e internati; poveri (es. sfrattati, senza fissa dimora); migranti, profughi e rifugiati; vittime di calamità naturali (es. alluvioni, terremoti); vittime di inquinamento e/o disastro ambientale; vittime di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale o di genere.

Ciò nondimeno, come è stato opportunamente osservato in dottrina, se è vero che possa risultare molto complesso riuscire ad individuare una categoria unitaria di vulnerabilità nel contesto legale (H. BIGGS, C. JONES, *Legally vulnerable: what is vulnerability and who is vulnerable?* in M. Freeman (ed.), *Law and Global Health*, Oxford University Press, Oxford, pp. 133-148) sarebbe, tuttavia, forse più opportuno iniziare a pensare alla stessa come «*inevitable aspect of the human condition ... inherent part of being human*» (in questi termini si esprime M. Fineman), ovvero come condizione esistenziale comune a tutto il genere umano.

Conferendo alla vulnerabilità quel carattere di universalità, a trarne vantaggio sarebbe proprio la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, che rimane il fine ultimo della giurisprudenza europea convenzionale e, identificando i “limiti” delle specifiche condizioni soggettive, sarebbe maggiormente possibile comprendere quale sia il fine precipuo di tali diritti e quale sia la migliore tutela approntabile nel caso concreto.

Pertanto, a ben vedere, qualsiasi violazione delle norme CEDU coinciderebbe con l'alterazione di una posizione vulnerabile: in quest'ottica, la lesione di un diritto di uno tra i "soggetti vulnerabili" precedentemente identificati determinerebbe, di fatto, una "doppia vulnerabilità" (una relativa alla condizione umana generale e l'altra alla condizione specifica) o una "multipla vulnerabilità", nei casi in cui più tipologie di vulnerabilità insistono in capo allo stesso soggetto (pensiamo all'ipotesi di un minore straniero non accompagnato affetto da disabilità, lì dove alla vulnerabilità tipica della minore età si aggiunge quella relativa alla condizione di straniero non accompagnato e a quella di disabile).

In conclusione, l'auspicio è che il portale di giurisprudenza a tutela delle persone vulnerabili possa, da una parte, fornire un valido aiuto tecnico a tutti gli operatori interessati, agevolando un lavoro di ricerca tematica ragionata in lingua italiana e, dall'altra, possa incrementare l'attenzione e lo studio di tale condizione anche dal punto di vista giuridico, non introducendo nuove categorie di diritti ma specificando ed integrando i contenuti di quelli esistenti, e conferendo agli stessi maggiore effettività ed una tutela più idonea ed integrale.